

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

OSSERVAZIONI DELLA UIL

In relazione alle linee guida esaminate dal Consiglio dei Ministri su un disegno di legge delega per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro ed il buon funzionamento del sistema di relazioni industriali, ed alla luce di quanto illustrato alle parti sociali, nonché in previsione dell'ipotesi di avviso comune che dovrà orientare l'esercizio delle deleghe, la UIL:

- ❖ condivide l'esigenza di un percorso di revisione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, limitatamente all'ambito dei servizi pubblici essenziali, lasciando impregiudicata ed immodificata l'attuale situazione degli altri settori;
- ❖ dopo diciannove anni dalla loro individuazione, considera non più rinviabile l'aggiornamento e la revisione dei servizi essenziali, ritenendo che tra questi debbano essere compresi quei servizi che sono volti a garantire la difesa ed il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati (tutela della vita, della salute, della libertà, della sicurezza e della libertà di circolazione);
- ❖ valuta sia indispensabile dedicare, nella ridefinizione dei servizi essenziali, una particolare attenzione ai servizi esternalizzati, strumentali e di supporto;
- ❖ considera intangibile il diritto di sciopero quale diritto individuale, ritenendo invece che debbano regolamentarsi il fronte della potestà d'indizione e quello delle procedure sanzionatorie collettive;
- ❖ a tale riguardo, in linea con quanto sottoscritto da Governo e parti sociali il 22 gennaio nell'Accordo di revisione del modello contrattuale, ritiene irrinunciabile l'individuazione di un percorso garantito e normato che porti, nell'intero mondo del lavoro, ad una rappresentatività certa e certificata.
- ❖ ritiene che possa essere proclamato lo sciopero da una Organizzazione sindacale o da una coalizione tra Organizzazioni sindacali che superi il 50% della rappresentatività, e ciò senza indire referendum tra i lavoratori;
- ❖ valuta che, in carenza del sopraindicato presupposto di rappresentatività maggioritaria, una o più organizzazioni, che sul piano nazionale di settore abbiano comunque una rappresentatività individuale almeno del 5%, possano indire un referendum consultivo preventivo tra i lavoratori, e che possa essere indetto lo sciopero se la relativa proposta è approvata da almeno il 50% dei lavoratori;

- ❖ ribadito come la proclamazione dello sciopero spetti alle organizzazioni sindacali e l'adesione sia una scelta individuale del lavoratore, la UIL ritiene che non sia ammissibile che al lavoratore venga richiesto di comunicare preventivamente tale scelta. Infatti, ciò indebolirebbe la rappresentanza collettiva delle OO.SS. e caricherebbe sul singolo la responsabilità di un'azione collettiva, rendendo anche possibili fenomeni di subalternità nei confronti delle parti datoriali;
- ❖ esprime favore ed interesse allo "sciopero virtuale" quale forma alternativa di lotta, precisando come contenuti e modalità di effettuazione, comprese le quantificazioni delle penali, debbano essere tali da divenire effettivamente strumento valido per la risoluzione delle vertenze e le risorse accantonate debbano confluire in un apposito fondo;
- ❖ considera importante una rivisitazione delle procedure che oggi scandiscono tempi e modalità della proclamazione dello sciopero, rivisitazione che vada nel segno di coniugare maggiore efficacia a minore burocratismo;
- ❖ ritiene che le sanzioni debbano colpire i datori di lavoro inadempienti e le organizzazioni sindacali proclamanti, e non i singoli lavoratori;
- ❖ valuta inopportuna qualsiasi unilaterale normazione in materia di obbligo di conciliazione e arbitrato, coerentemente con quanto sottoscritto da Governo e parti sociali il 22 gennaio nell'Accordo di revisione del modello contrattuale, dovendosene più efficacemente rinviare ai contratti la previsione dell'eventualità e della strutturazione;
- ❖ ritiene che la Commissione di Garanzia negli anni sia uscita dall'alveo delle proprie competenze, divenendo, con atti e deliberazioni, vera e propria creatrice di diritto. La UIL considera, invece, che la Commissione debba essere un organismo di controllo delle regole e, sulla base di espliciti accordi tra le parti, sede di certificazione dei dati di rappresentatività, nonché luogo di conciliazione ed arbitrato. La UIL ritiene che, allo scopo di svolgere positivamente tali funzioni, la Commissione debba essere dotata delle risorse necessarie al proprio funzionamento.